

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

(OGGETTO DELLO STATUTO E DENOMINAZIONE DEL COMUNE)

01. IL COMUNE DI FALCONARA ALBANESE E' ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLO STATO E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

(TERRITORIO, SEDE COMUNALE, SEGNI DISTINTIVI)

01. IL COMUNE DI FALCONARA ALBANESE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' CHE VI RISIEDONO E DAI TERRITORI CHE LO COMPONGONO.

A) ESSI SONO: IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI TORREMEZZO DI FALCONARA E LE CONTRADE, COSI' COME STORICAMENTE DENOMINATE.

B) IL TERRITORIO SI ESTENDE PER 18,77 KMQ. E CONFINA CON I COMUNI DI: SAN LUCIDO MARANO PRINCIPATO, CERISANO, MENDICINO, FIUMEFREDDO BRUZIO E IL MAR TIRRENO.

02. IL MUNICIPIO E' UBICATO IN VIA MATTEOTTI DEL CAPOLUOGO.

A) PRESSO LA FRAZIONE DI TORREMEZZO E' ISTITUITA LA DELEGAZIONE MUNICIPALE CON SEDE E UFFICI IN VIA DEGLI OLEANDRI.

B) ENTRAMBE LE SEDI POSSONO OSPITARE LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI; SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE DISPONE DI UN PROPRIO GONFALONE E STEMMA, RAFFIGURANTE IL "CASTELLUCCIO" IL MARE ED UN FALCO NELL' ATTO DI SORVOLARLI.

A) L'USO DEL GONFALONE E' DISCIPLINATO DALLE VIGENTI LEGGI E DAL REGOLAMENTO; NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 03

(FINALITA')

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, GARANTENDO AI CITTADINI LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

A) ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

B) TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO E CULTURALE CURANDO E FAVORENDO IN PARTICOLARE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ANTROPOLOGICHE E LINGUISTICHE PROPRIE, DELL' ETNIA ALBANESE, ORIGINARIE DEI FALCONARESI.

C) PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

D) PROMUOVE E VALORIZZA FORME ATTE AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ESISTENTI PER UNA CONCRETA SICUREZZA SOCIALE.

ART. 04

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI STRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO E LA PROMOZIONE DI TALI FINALITA', FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

ART. 05

01. IL COMUNE IDENTIFICA NELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO UN OBIETTIVO PRIMARIO DA CONSEGUIRE.

02. A TALE FINE, FAVORISCE E SOSTIENE IN PARTICOLARE, L'AZIONE E I PROGRAMMI DELLA "PRO-LOCO" NEL CUI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' RAPPRESENTATO DAL SINDACO O DAL SUO DELEGATO.

ART. 06

(ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI E SOCIALI.

ART. 07

(SVILUPPO ECONOMICO)

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO.

03. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA, FAVORENDO ED INCENTIVANDO SETTORI QUALI: AGRITURISMO, ZOOTECNIA E FORESTAZIONE.

ART. 08

(ALBO PRETORIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. DELLE PUBBLICAZIONI IN ATTO, SE NE DA' NOTIZIA ANCHE PRESSO LA DELEGAZIONE DI TORREMEZZO.

04. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 09

01. GLI ORGANI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DISCIPLINATE DA UN PROPRIO REGOLAMENTO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

ART. 11

(COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE FORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 12

(SESSIONI E CONVOCAZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN PRIMAVERA E IN AUTUNNO.

03. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA

B) L. 142/90 .

04. SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE SESSIONI.

05. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO E, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, DALL'ASSESSORE DELEGATO (VICE-SINDACO).

06. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

07. LE CONVOCAZIONI DELLE SEDUTE DI SESSIONI ORDINARIE, DEVONO AVVENIRE CON UN PREAVVISO DI ALMENO 05 GIORNI.

08. QUELLE IN SESSIONI STRAORDINARIE, CON ALMENO 03 GIORNI DI PREAVVISO.

09. IN CASO DI URGENZA, ENTRAMBE LE PRECEDENTI CONVOCAZIONI, POSSONO AVVENIRE CON SOLO 24 ORE DI PREAVVISO.

10. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L' O.D.G. , DEVE ESSERE NOTIFICATO AL DOMICILIO DEL DESTINATARIO NEI TEMPI PREDETERMINATI AI PUNTI 06 - 07 - 08 , E AMMESSO ALL'ALBO PRETORIO.

11. LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' STABILITA DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

(ORDINE DEL GIORNO)

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, E' STABILITO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA E SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. OGNI NUOVO ARGOMENTO PROPOSTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, DEVE ESSERE RITUALMENTE PARTECIPATO AI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA.

ART. 14

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NORMA SONO PUBBLICHE, TRANNE I CASI DI SEDUTA SEGRETA STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

(PUBBLICITA' DELLE VOTAZIONI)

01. LE VOTAZIONI AVVENGONO CON VOTO PALESE PER ALZATA DI MANO, TRANNE CASI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16

(REGOLAMENTO INTERNO)

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO COMPRESSE NEL REGOLAMENTO INTERNO, DA APPROVARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ALL'ENTE.

02. ANCHE LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO, VANNO APPROVATE CON MEDESIMO QUORUM.

ART. 17

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORALI O SPECIALI; IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LA MATERIA E COMPETENZA NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

02. IL LORO NUMERO E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEVONO ESSERE REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE NORMATIVE.

ART. 18

(I CONSIGLIERI)

01. LA LEGGE REGOLAMENTA LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI

CONSIGLIERI COMUNALI. ESSI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO DEL LORO OPERATO.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO, SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DEI CONSIGLIERI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SINDACO CHE NE DA' COMUNICAZIONE AI DUE ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

04. LE DIMISSIONI SONO IRRETRATTABILI DALLA PRESENTAZIONE ED HANNO EFFICACIA IMMEDIATA.

ART. 19

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I GRUPPI CONSILIARI IN QUANTO TALI NON POSSONO ESSERE COMPOSTI SOLTANTO DA UN COMPONENTE.

02. NEL REGOLAMENTO SARANNO DEFINITE LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20

(GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

(ELEZIONI E PREROGATIVA)

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI GRADO 01 .

ART. 22

(COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE SOSTITUITI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

E DAL REGOLAMENTO.

ART. 23

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. E LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO, SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 24

(ATTRIBUZIONI)

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBANO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E DI CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE, ATTRIBUITE LORO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE ED INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- G) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
- H) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- L) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI CON LE OO.SS. I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MIRARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- M) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL

REVISORE DEI CONTI;

N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 25

(DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI)

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZA SPECIALE PREVISTA ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA QUESTI SVOLTE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE, VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO, IN VIA TEMPORANEA, DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO, NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE, SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', TRA I PRESENTI.

ART. 26

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA POTERI DI INDIRIZZO E COMPETENZA, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. DIRITTO DI INDENNITA' AL SINDACO.

ART. 27

(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLE LEGGI;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITE ANCHE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI, PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 28

(ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA)

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI, PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE, PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE

ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 29

(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONI)

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AD ALTRO DIPENDENTE;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AD ALTRO DIPENDENTE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE NOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 30

(VICE-SINDACO)

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE ASSEGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO;

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO;

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 31

(PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DESTINAZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E INDIRIZZO, CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO, FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DAL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATI ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA, DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIE SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. LA SEGRETERIA PUO' ESSERE CONSORZIATA DELIBERA C.C. N. 33 DEL 25.06.91 .

06. AL SEGRETARIO COMUNALE VENGONO ATTRIBUITE COMPETENZE GESTIONALI, CONSULTIVE, NORME VIGENTI, IN PARTICOLARE ARTT. 51 , 52 , 53 L. 142/90 E DEL REGOLAMENTO.

ART. 32

(VICE SEGRETARIO)

01. E' PREVISTA LA NOMINA DI UN VICE SEGRETARIO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 33

(PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZATIVI)

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMA;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34

(STRUTTURA)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGIALI, FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSENTIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 35

(PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE, CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

01. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, SENTITE LE OO.SS. , DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO;
- G) IPOTESI DI MOBILITA';
- H) PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 36

(FORME DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITE GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DI CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI

UTENTI.

ART. 37

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 38

(AZIENDA SPECIALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE. DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. GESTIONE, MODALITA' E ORGANIZZAZIONE SONO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 39

(ISTITUZIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. GESTIONE, MODALITA' E ORGANIZZAZIONE SONO DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO.

ART. 40

(GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI)

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE E DAGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 41

(PRINCIPI E CRITERI)

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PREVISIONE, DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, ITER ED OBIETTIVI, IN MODO DA CONSEGUIRE, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLO GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI, SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI VENGONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 42

(IL REVISORE DEI CONTI)

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO E NEL RUOLO DI CUI ARTT. 57 COMMA 02 LETT. (A) (B) (C) L. 142/90 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI; NON E' REVOCABILE SE NON PER GRAVE ACCERTATA INADEMPIENZA, ED E' ELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE; ATTESTA LA RISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO; FORMULA PROPOSTE TENDENTI

A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE; OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEI MANDATARI. IN CASO DI MORTE, DIMISSIONI, REVOCA O DECADENZA DEL REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE PROCEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA SURROGA. IN DIFETTO, SI PROVVEDERA' AI SENSI DELL' ARTT. 46 L. N. 142/90 .

ART. 43

(RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI)

01. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA EDI GARANZIA, CON LA OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEI PRINCIPI CIVILI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO, ALTRESI' FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA D'ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 44

(REQUISITI, INCOMPATIBILITA', REVOCA, E DECADENZA)

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE AI REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, POSSIEDE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE PER NON TROVARSI NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA DEL REVISORE. SONO ANCHE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA O DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVO AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

TITOLO 06

FORME COLLABORATIVE

ART. 45

(PRINCIPIO DI COOPERAZIONE)

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DELLE FORME E DEGLI ISTITUTI, PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI ED INTERESSI DI COOPERAZIONE.

ART. 46

(CONVENZIONI)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDONE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA O LORO CENTRI STRUMENTALI.

02. LE FUNZIONI E I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA, DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI E, NELL'ATTO DELIBERATIVO, DEVONO ESSERE INDICATE LE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL COORDINAMENTO E DELINEATE CON CHIAREZZA LE MODALITA' DI GESTIONE.

03. LA CONVENZIONE DEVE PRECISARE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, GLI OBBLIGHI RECIPROCI E LE RISPETTIVE GARANZIE.

ART. 47

(CONSORZI TRA GLI ENTI LOCALI)

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E RILEVANTE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLA CONVENZIONE.

02. PRELIMINARMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, I CONSIGLIERI DEGLI ENTI ADERENTI, DEVONO APPROVARE, UNITAMENTE ALLO STATUTO

DEL COSTITUENDO ORGANISMO, UNA CONVENZIONE CHE DEVE CONTENERE, AI FINI DEL CONSORZIO, LA DURATA, LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I CONSORZIANTI E, IN PARTICOLARE, LA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, SULLA QUALE E' BASATA LA RAPPRESENTANZA DEGLI STESSI ALL'INTERNO DEL CONSORZIO: LA TRASMISSIONE, IN COPIA, DEGLI ATTI FONDAMENTALI AGLI ALTRI CONTRAENTI.

03. ALLO STATUTO DEL CONSORZIO E' RIMESSA LA REGOLAMENTAZIONE DEI SEGUENTI ASPETTI:

A) ORDINAMENTO DEL CONSORZIO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI E FUNZIONAMENTO; COMPRESSE FORME DI VERIFICA DELLA GESTIONE;

B) ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA. LO STATUTO E LA CONVENZIONE DEVONO ESSERE APPROVATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO INTENDE GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI.

ART. 48

(UNIONE DEI COMUNI)

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 142/90 , IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E NELLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, UNA UNIONE DI COMUNI ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 49

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E LA INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO, E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 50

(PRINCIPI)

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, LA IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.
03. NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SONO GARANTITE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO E NEL REGOLAMENTO.
04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI. SONO ASSICURATE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DETERMINATE GARANZIE PER IL LORO TEMPESTIVO ESAME. LE MODALITA' SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 51

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATO O SOTTOPOSTI AI LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 52

(DIRITTO DI INFORMAZIONE)

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.
04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AI DIRITTI DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO, DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 53

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)

01. PER LA MIGLIORE TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSI COLLETTIVI, I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AL COMPETENTE ORGANO COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VERTENTI SU ASPETTI CHE RIGUARDANO L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL SEGRETARIO PROVVEDE ALLA RACCOLTA DEI SUDDETTI ATTI MEDIANTE L'ISCRIZIONE SU APPOSITO REGISTRO DEGLI ESTREMI DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MERITO A CIASCUNA QUESTIONE DOMANDATA.

03. IL REGISTRO E' DISPONIBILE, PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO, PRESSO LA SEGRETERIA E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE ESAMINATE DAL COMPETENTE ORGANO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI, COMUNQUE PRIMA DELL'ADOZIONE DI QUALSIASI ATTO CHE CONNESSE POSSA AVERE RIFERIMENTO SPECIFICO. LE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E LE MODALITA', VENGONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 54

(REFERENDUM)

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOTTOPORRE, ALLA COMUNITA' LOCALE, LA VALUTAZIONE DI DI QUESTIONI AMMINISTRATIVE DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

02. TARIFFE NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, DI TARIFFE E SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

- IL 15% DEL CORPO ELETTORALE;

- IL CONSIGLIO COMUNALE;

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' AVERE LUOGO IN OCCASIONE DI ALTRE ELEZIONI.

ART. 55

(REFERENDUM PARZIALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' PROMUOVERE REFERENDUM CONSULTIVI PARZIALI, LIMITATI CIOE' AD UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE PARTICOLARMENTE INTERESSATA ALL'OGGETTO DEL QUESITO IN RELAZIONE A VINCOLI TERRITORIALI (ABITANTI DI UNA FRAZIONE O DI UNA CONTRADA ECC.) ALL'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA' (ES.

CATEGORIE PRODUTTIVE) AD UNA SPECIFICA CONDIZIONE PERSONALE (ES. ANZIANI, GIOVANI DISOCCUPATI ECC.).

ART. 56

(DIFENSORE CIVICO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, PUO' DISPORRE LA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SINGOLO O IN ASSOCIAZIONE IN ALTRI COMUNI.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLE IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' DEI MEZZI E DEL PERSONALE AD ESSO ASSEGNATI, DI VOLTA IN VOLTA, DAL SINDACO ED IN RAGIONE DELLA QUESTIONE TRATTATA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ACCESSO, IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ED OGNI RAPPORTO FUNZIONALE ED ECONOMICO DELL'ISTITUTO.

TITOLO 08

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 57

(STATUTO)

01. LO STATUTO CONTIENE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL

COMUNE. LO STATUTO E' APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTO PALESE. LA DELIBERA DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON DOVESSE ESSERE RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE E LO STATUTO VIENE APPROVATO QUANDO OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 04 L. 142/90 .

ART. 58

(REGOLAMENTI)

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA

CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO ALL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

07. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 59

(ORDINANZE)

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 60

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE

NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.